

DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO D'ONERI DI APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO MISTO DI FORNITURA A NOLO DEGLI IMPIANTI DI PROIEZIONE E DEI SERVIZI RELATIVI ALLE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PER LA FESTA DEL CINEMA DI ROMA ED. 2020-2021-2022

1. IMPORTO A BASE DI GARA E OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente disciplinare si riferisce alla gara europea a procedura aperta per l'appalto misto relativo all'affidamento della fornitura a nolo degli impianti di proiezione e dei servizi relativi alle proiezioni cinematografiche e per le edizioni 2020, 2021 e 2022 della "Festa del Cinema di Roma", indetta da Fondazione Cinema per Roma, da affidarsi mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 (nel prosieguo, Codice).

CIG: 81772185C3

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Disciplinare di gara
- 3) DGUE
- 4) Dichiarazione integrativa

L'Appalto si compone delle seguenti prestazioni:

Prestazione principale: Fornitura impianti di proiezione CPV 32321100-0

Prestazione secondaria: Servizi di proiezioni cinematografiche CPV 92130000-1

Per la descrizione dettagliata si veda paragrafi 3.1 per le forniture e 3.2 per i servizi.

Il luogo di svolgimento delle prestazioni è l'Auditorium Parco della Musica in Roma, Viale P. De Coubertin n. 10 Roma.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché tutte le attività (noleggio materiali, servizi di proiezione, allestimenti e controllo copie) si riferiscono ad un unico flusso di lavorazioni che fa capo all'operatore economico nella sua capacità di organizzazione del lavoro. Inoltre, l'individuazione di un unico operatore economico consente di assicurare condizioni uniformi di servizio, permette il contenimento dei costi a carico della Fondazione e ottimizza in ultima istanza gli aspetti connessi alla successiva gestione tecnica, operativa, amministrativa e contabile del contratto.

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta per l'intero triennio ad euro 1.000.000,00 (eurounmilione/00), di cui:

- a. oneri per le prestazioni pari a euro 970.000,00 (euro novecentosettantamila/00)
- b. oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a euro 30.000,00 (eurotrentamila/00);

L'importo complessivo presunto a corpo del presente appalto, pari ad euro 1.000.000,00 (eurounmilione/00), Iva esclusa, è da ripartirsi in parti uguali nel corso dei tre anni 2020, 2021 e 2022.

Il corrispettivo contrattuale per l'espletamento delle prestazioni sarà, pertanto, pari all'importo presunto per prestazioni di cui al punto a) posto a base di gara (Iva esclusa) al netto del ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di cui al punto b).

Il predetto importo complessivo sarà liquidato in parte attraverso bonifico bancario e in parte attraverso compensazione con il controvalore dei servizi di pubblicità offerti dalla Fondazione, ove effettivamente concordati.

L'importo si intende remunerativo di tutti gli oneri e le spese necessari, ivi compresi quelli relativi al trasporto dei materiali dalla sede dell'aggiudicatario al luogo comunicato dalla Fondazione per il posizionamento e viceversa, alle attività necessarie a garantire il perfetto funzionamento degli impianti, alla manutenzione degli stessi, al personale di facchinaggio e all'assistenza tecnica durante la manifestazione, nonché al ripristino degli spazi nello stato ante-operam e alle spese assicurative.

Il prezzo di aggiudicazione è da intendersi fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi evento o imprevisto. Dopo l'aggiudicazione è esclusa qualsiasi forma di revisione e/o aggiornamento e/o adeguamento dei prezzi.

Qualora nel corso della durata contrattuale la stazione appaltante avesse esigenze di ulteriori prestazioni, questa potrà richiedere, ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del Codice, all'Impresa aggiudicataria lo svolgimento di prestazioni analoghe a quelle descritte quali ad esempio servizi in occasione di singoli eventi. Tali ulteriori eventuali prestazioni saranno oggetto di richieste di preventivi separati, valorizzati in coerenza con l'offerta presentata. La Committente si riserva di affidare l'esecuzione di tali ulteriori servizi all'Impresa aggiudicataria solo qualora valuti i relativi preventivi economicamente convenienti e coerenti con il corrispettivo dell'appalto in oggetto.

2. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

2.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

2.2 OPZIONI E RINNOVI

Rinnovo del contratto: La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 36 (trentasei) mesi, per un ulteriore corrispettivo di Euro 1.000.000,00 al netto di Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, cui verrà applicato il ribasso d'asta.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.

Opzione di proroga tecnica: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e comunque per una durata massima di ulteriori 6 mesi, per un importo di Euro 333.333,00, al netto di Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, cui verrà applicato il ribasso d'asta.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Valore complessivo dell'appalto: Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto per tutta la durata di 36 (trentasei) mesi dello stesso tenuto conto, altresì, dell'eventuale rinnovo per ulteriori 36 (trentasei) mesi e dell'eventuale proroga tecnica fino a un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, è pari ad Euro 2.333.333,00 al netto di Iva, inclusi oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

④

3. Descrizione dell'appalto

3.1 Caratteristiche della fornitura da prestare

L'Impresa si obbligherà a fornire alla FONDAZIONE per le edizioni 2020, 2021 e 2022 della Festa del Cinema di Roma, (di seguito indicata con la parola FESTA) i materiali, le attrezzature e gli impianti secondo le modalità appresso descritte.

Sale e spazi della Festa

La fornitura dei materiali sarà effettuato nei seguenti luoghi della Festa presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma:

- Sala Sinopoli (circa 900 posti)
- Sala Petrassi (circa 580 posti)
- Sala Teatro Studio (circa 300 posti)
- Tensostruttura adibita a sala cinematografica fino ad un massimo di 600 posti
- Studio 3 (o spazio similare) di circa 80 posti
- Sala controllo copie (TQC - Test Quality Control)

fu

Oggetto della fornitura

L'Impresa dovrà fornire negli spazi di cui sopra tutte quelle attrezzature, dotazioni, materiali tecnici cinematografici e relativi impianti audio, più relativi accessori, necessari per garantire con perfetta efficienza, funzionalità e qualità, le attività di proiezione cinematografica per le edizioni 2020, 2021 e 2022 della FESTA.

Le attrezzature che dovranno essere necessariamente fornite, per ogni singolo spazio (sala) utilizzato dalla FESTA, sono indicate nel seguente elenco:

SALA SINOPOLI:

- N. 1 sistema di proiezione digitale 4k completo di server, ottiche adeguate alla sala e sistema 3D Numero adeguato alla capienza della sala di occhiali 3D
- N. 1 sistema di proiezione digitale 4k di backup
- N. 1 sistema audio 7.1 completo di processori adeguato alla sala

N. 1 lettore Beta (tipo sony J30)
N. 2 lettori blu-ray disc
N. 1 computer MAC
N. 1 cabina di proiezione di circa 5 mt X 3 mt completa di impianto di condizionamento
N. 1 schermo cinematografico di circa 15 mt di base
N. 1 sistema masking a 3 rapporti (2.35, 1.66, 1.85)
N. 2 monitor video per il ritorno sul palco e relativo cablaggio con la cabina di proiezione
Accessori, cablaggi e quant'altro necessario per il perfetto funzionamento dei sistemi di proiezione.

SALA PETRASSI:

N. 1 sistema di proiezione digitale 4k completo di server, ottiche adeguate alla sala e sistema 3D
Numero adeguato alla capienza della sala di occhiali 3D
N. 1 sistema di proiezione digitale 4k di backup
N. 1 sistema audio 7.1 completo di processori adeguato alla sala
N. 1 lettore Beta (tipo sony J30)
N. 2 lettori blu-ray disc
N. 1 computer MAC
N. 1 cabina di proiezione di circa 5 mt X 3 mt completa di impianto di condizionamento
N. 1 schermo cinematografico di circa 13 mt di base
N. 1 sistema masking a 3 rapporti (2.35, 1.66, 1.85)
N. 2 monitor video per il ritorno sul palco e relativo cablaggio con la cabina di proiezione
Accessori, cablaggi e quant'altro necessario per il perfetto funzionamento dei sistemi di proiezione.

SALA TEATRO STUDIO:

N. 1 sistema di proiezione digitale 4k completo di server, ottiche adeguate alla sala e sistema 3D
Numero adeguato alla capienza della sala di occhiali 3D
N. 1 sistema di proiezione digitale 4k di backup
N. 1 sistema audio 7.1 completo di processori adeguato alla sala
N. 1 lettore Beta (tipo sony J30)
N. 1 lettore HD Cam SR (da spostare se necessario nelle altre sale)
N. 2 lettori blu-ray disc
N. 1 computer MAC
N. 1 schermo cinematografico di circa 10 mt di base
Struttura autoportante per lo schermo (tipo torri layer)
N. 2 monitor video per il ritorno sul palco e relativo cablaggio con la cabina di proiezione
Accessori, cablaggi e quant'altro necessario per il perfetto funzionamento dei sistemi di proiezione.

TENSOSTRUTTURA:

N. 1 sistema di proiezione digitale 4k completo di server, ottiche adeguate alla sala e sistema 3D
Numero adeguato alla capienza della sala di occhiali 3D
N. 1 sistema di proiezione digitale di backup
N. 1 sistema audio 7.1 completo di processori adeguato alla sala
N. 1 lettore Beta (tipo sony J30)
N. 2 lettori blu-ray disc
N. 1 computer MAC
N. 1 schermo cinematografico di circa 10 mt di base
N. 2 monitor video per il ritorno sul palco e relativo cablaggio con la cabina di proiezione
Accessori, cablaggi e quant'altro necessario per il perfetto funzionamento dei sistemi di proiezione.

STUDIO 3 (o spazio similare):

N. 1 sistema di videoproiezione full hd
N. 1 sistema audio 5.1 completo di processori adeguato alla sala
N. 2 lettori blu-ray disc
N. 1 computer MAC
N. 1 schermo cinematografico di circa 5 mt di base
N. 2 monitor video per il ritorno sul palco e relativo cablaggio con la cabina di proiezione
Accessori, cablaggi e quant'altro necessario per il perfetto funzionamento dei sistemi di proiezione.

SALA CONTROLLO COPIE (TQC - Test Quality Control)

N. 2 sistemi di proiezione digitale completo di server per il controllo copie
N. 2 sistemi audio completi per il controllo copie
N. 2 schermi autoportanti di circa 3 mt di base
N. 1 lettore Beta (tipo sony J30)
N. 1 lettore HD Cam SR
N. 2 lettori blu-ray disc

N. 1 computer MAC

Accessori, cablaggi e quant'altro necessario per il perfetto funzionamento dei sistemi di proiezione. Inoltre, all'interno della Sala Controllo copie dovrà essere allestita una regia centrale per il controllo remoto di tutti i sistemi di proiezione presenti nelle sale.

Nella fornitura dei materiali di cui sopra rientra la disponibilità dei materiali e tutti i servizi e le attività specifiche per garantirne il perfetto funzionamento. Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le attività necessarie a garantire la completa manutenzione delle attrezzature rese disponibili.

L'Impresa si impegna a garantire la tempestiva sostituzione di eventuali attrezzature difettose o che impediscano il regolare svolgimento di proiezioni nonché la disponibilità di attrezzature di backup.

L'Impresa altresì malleava sin da ora la FONDAZIONE da ogni azione e responsabilità in caso di contestazione da parte di terzi a qualsiasi titolo anche per l'utilizzo di marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno nonché in ordine a furti o danneggiamenti che dovessero avvenire durante la vigenza del presente contratto a persone e a cose.

L'Impresa garantisce a Fondazione una licenza non esclusiva e non trasferibile, per l'utilizzo del marchio e denominazioni.

Art. 3.2 Caratteristiche del servizio da prestare

Natura e caratteristiche del servizio per la Festa

I Servizi prestazionali riguardano:

- a. la predisposizione, gli allestimenti ed i montaggi delle attrezzature negli spazi della Festa sopra indicati al punto 3.1, al fine di renderli perfettamente attrezzati, efficienti e funzionanti per quanto attiene gli aspetti inerenti le proiezioni cinematografiche, le prove tecniche e di collaudo delle predette attrezzature cinematografiche e della resa cinematografica delle sale secondo il programma di cui al punto 3.3;
- b. il disallestimento e lo smontaggio delle attrezzature al termine della Festa, in ogni sala e spazio utilizzato, secondo il programma di cui al punto 3.3., con ripristino degli spazi nelle condizioni originarie;
- c. la effettuazione e lo svolgimento di tutte le operazioni e le attività relative alla gestione tecnica delle proiezioni di opere cinematografiche, in uno dei formati e supporti (a titolo esemplificativo DCP, File HD, Blu-Ray, DVD, 35 mm) espressamente indicati nella scheda tecnica di partecipazione inviata a tutte le società o soggetti interessati per tutte le sezioni artistiche e le rassegne, omaggi e retrospettive previste nel programma ufficiale della Festa, in tutti i siti e gli spazi della stessa manifestazione, comprensive anche della preparazione e predisposizione dei materiali filmici per la proiezione, il controllo ed il montaggio delle copie, le prove tecniche di proiezione, la visione completa di tutti i film in programma per opportuna verifica delle immagini, dell'audio e dei sottotitoli in accordo con l'ufficio Movimento Copie della Fondazione, il controllo e l'assistenza atti a garantire il pieno funzionamento degli impianti di proiezione inclusi eventuali interventi di urgenza ed emergenza necessari per garantire la proiezione stessa ed ogni azione non specificata che potrà essere considerata indispensabile alla migliore proiezione di film.

Modalità di svolgimento del servizio

Le prestazioni devono essere eseguite a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme, disposizioni regolamentari ed amministrative vigenti in quanto non derogate dal presente contratto, curate "con la diligenza del buon padre di famiglia", da valutarsi tenendo conto della complessità, della rilevanza e della funzione dell'evento.

Dovrà essere assicurata l'adozione di procedure che garantiscano ogni segmento dei servizi inclusi nel presente Disciplinare e la verifica della qualità dei materiali impiegati.

Con specifico riferimento alle tempistiche, queste rivestono carattere di essenzialità della prestazione pertanto ogni ritardo rispetto ai termini richiamati potrà essere considerato presupposto per la richiesta di risoluzione da parte del committente e oggetto di richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall'interruzione della prestazione.

Tutti i servizi di cui al presente contratto dovranno essere svolti con l'impiego della cortesia, serietà e professionalità propri di una manifestazione internazionale e di prestigio in modo da far percepire in ogni occasione standard qualitativi a livelli di eccellenza.

L'impresa si avvarrà, per tutti i servizi sopra indicati, di apposito personale tecnico altamente qualificato, dotato di esperienza pregressa in situazioni e presso società e manifestazioni di eguale o superiore complessità rispetto alla Festa e alle attività della Fondazione, delle conoscenze tecniche e delle qualifiche necessarie per l'esecuzione dei servizi "a regola d'arte" e nel rispetto sia delle esigenze di programmazione della Festa e delle Attività della Fondazione, sia delle vigenti disposizioni di legge e normative vigenti. A tal proposito, l'impresa nominerà un Responsabile Tecnico delle Proiezioni che coadiuverà la Fondazione Cinema per Roma su tutti gli aspetti tecnici concernenti le proiezioni delle opere cinematografiche in programma.

Tutti i collaboratori che saranno impiegati dall'Impresa appaltatrice nello svolgimento del servizio organizzato, coordinato e diretto dall'Impresa stessa, dovranno essere in possesso di un'adeguata e documentata preparazione professionale acquisita mediante una significativa esperienza in attività analoghe, al fine di garantire elevata affidabilità e qualità delle prestazioni.

Il servizio dovrà essere organizzato e coordinato dall'Impresa appaltatrice mediante il proprio personale, sotto la sorveglianza, il coordinamento e la supervisione dell'Ufficio Allestimenti Scenici e dell'Ufficio Cinema della Fondazione Cinema per Roma.

L'Impresa appaltatrice dovrà attenersi ai calendari ed ai programmi predisposti dalla Fondazione Cinema per Roma, in particolare il programma ufficiale della Festa, con tutte le proiezioni delle diverse sezioni artistiche, rassegne e retrospettive previste e dovrà garantire la massima disponibilità ad apportare tempestivamente, su richiesta della Committente, variazioni o modifiche ai propri programmi di lavoro, anche in corso d'opera, garantendo l'effettuazione della proiezione. Particolare riguardo dovrà essere posto al rispetto di orari, collocazioni, posizionamenti e attribuzioni di funzioni sul posto.

L'Impresa appaltatrice dovrà comunicare a Fondazione Cinema per Roma nominativi e recapiti del Responsabile del servizio e dei suoi assistenti, dovrà altresì garantire la reperibilità continua del predetto Responsabile del servizio per l'intera durata dell'appalto.

Il servizio, salvo imprevisti da documentare con adeguata certificazione, dovrà essere continuativamente svolto nel corso della durata dell'appalto dallo stesso personale al fine di garantire continuità e professionalità.

In caso di sostituzione e/o variazione di personale, il coordinatore dovrà comunicare alla Fondazione Cinema per Roma tempi e motivazioni della sostituzione.

Eventuali sostituzioni del personale in posizione strategica rispetto al servizio dovranno essere comunicate alla Committente anticipatamente, la quale dovrà esprimere il proprio gradimento sulle competenze professionali, essendo l'inadeguatezza professionale elemento che possa costituire motivo di risoluzione.

La Committente potrà comunque esigere in ogni momento l'allontanamento degli addetti o dei coordinatori e la loro immediata sostituzione in caso di mancato gradimento ovvero di riscontrata assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti e per inosservanza delle regole di comportamento sopra enunciate.

La Fondazione Cinema per Roma si riserva il diritto di richiedere senza alcun aggravio economico aggiuntivo sostituzioni del personale operativo.

L'eventuale personale sostitutivo dovrà effettuare, prima di subentrare a pieno titolo nel servizio, un periodo di affiancamento secondo le singole indicazioni della Fondazione Cinema per Roma.

3.3 Tempistiche delle prestazioni

L' EDIZIONE 2020 della Festa sarà dal 15 al 25 ottobre.

FORNITURE E SERVIZI: Il programma di lavoro in generale, inerente agli spazi ed alle sale di cui sopra ed al periodo complessivo di riferimento per l'allestimento e il disallestimento dei materiali e dei servizi da svolgere, è il seguente:

Sala SINOPOLI – Auditorium parco della musica
Allestimento: a partire da 4 giorni prima della Festa
Disallestimento: 2 giorni a partire dal termine delle proiezioni della Festa

Sala PETRASSI – Auditorium parco della musica
Allestimento: a partire da 4 giorni prima della Festa
Disallestimento: 2 giorni a partire dal termine delle proiezioni della Festa

TEATRO STUDIO – Auditorium parco della musica
Allestimento: a partire da 4 giorni prima della Festa
Disallestimento: 2 giorni a partire dal termine delle proiezioni della Festa

Sala STUDIO 3 – Auditorium parco della musica

Allestimento: a partire da 4 giorni prima della Festa
Disallestimento: 2 giorni a partire dal termine delle proiezioni della Festa

TENSOSTRUTTURA – Auditorium Parco della Musica –
Allestimento: a partire da 6 giorni prima della Festa
Disallestimento: 2 giorni a partire dal termine delle proiezioni della Festa



Sala CONTROLLO COPIE (TQC - Test Quality Control)
Impiego: da 15 giorni prima dell'inizio della Festa, per la visione ed il controllo qualità delle copie dei film, a 7 giorni dal termine della Festa (date da verificare appena pianificata la produzione)

Le date sopraindicati possono comunque subire variazioni durante la pianificazione di produzione. La Committenza comunicherà le date e gli orari effettivi entro 10 giorni dall'inizio degli allestimenti. I nuovi termini dovranno essere rispettati dall'appaltatore, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo 22 e l'eventuale invocazione della clausola risolutiva espressa di cui al paragrafo 23.

Edizioni 2021 e 2022:

- Per quanto riguarda le edizioni 2021 e 2022 le date di svolgimento della Festa saranno comunicate per iscritto dalla Committente all'impresa appaltatrice con un preavviso di trenta (30) giorni rispetto all'inizio delle prestazioni per la relativa edizione. Le date e gli orari effettivi di allestimento e disallestimento saranno comunicate all'Impresa entro 10 giorni dall'inizio degli allestimenti.
Il mancato rispetto dei termini da parte dell'appaltatore comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo 22 e l'eventuale invocazione della clausola risolutiva espressa di cui al paragrafo 23.

In considerazione dell'essenzialità delle tempistiche ai fini del presente appalto, il Responsabile di esecuzione effettuerà quotidianamente il controllo del rispetto delle tempistiche indicate all'art. 3.3 e qualora constatasse ritardi, ritenuti gravi a suo insindacabile giudizio, la Fondazione potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi del successivo art. 23. In ogni caso il mancato rispetto delle tempistiche indicate all'art. 3.3 per tempi che possano essere irrecuperabili-anche un solo giorno- rispetto le date di inizio della manifestazione, costituirà causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 23.

A giustificazione del ritardo, l'appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedono, per conto della Fondazione ad altri lavori, servizi e/o forniture, se esso appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto alla Fondazione, il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento da parte della Fondazione della garanzia di cui al paragrafo 8, salvo il risarcimento dei maggior danni.

La Fondazione in tale circostanza potrà affidare l'appalto rivolgendosi al mercato con procedura d'urgenza e i maggiori oneri connessi all'inadempimento saranno integralmente a carico dell'impresa appaltatrice.

Sia nelle fasi di montaggio che in quelle di smontaggio, l'impresa si fa carico dello smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente e con costi ed oneri a proprio carico.

L'impresa si impegna, con riferimento a ciascuna edizione della Festa compresa nel contratto di appalto, a restituire le aree interessate dai suoi interventi nello stato ante-operam con costi ed oneri integralmente a proprio carico.

Al termine di ciascuna edizione della Festa l'impresa dovrà, senza indugio e comunque entro 7 giorni dalla conclusione della manifestazione, provvedere al ritiro dei materiali, attrezzature ed impianti forniti. Trascorso il suddetto termine la Fondazione sarà integralmente sollevata da qualsiasi responsabilità per la custodia ed il deposti di tali beni.

4. SOPRALLUOGO

In considerazione della natura dell'appalto e della complessità delle attività necessarie per la predisposizione dell'offerta e della ristrettezza dei tempi previsti per l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto i soggetti che intendono presentare l'offerta dovranno, a pena di esclusione, partecipare al sopralluogo che verrà effettuato presso l'auditorium Parco della Musica, viale Pietro de Coubertin, 10 Roma, in data da concordare singolarmente con la stazione appaltante.

I partecipanti, a tal fine, dovranno inviare una richiesta di sopralluogo al seguente indirizzo di posta elettronica: administration@romacinemafest.org entro e non oltre il 17/02/2020 indicando nome dell'Impresa e possibilmente del soggetto che effettuerà il sopralluogo.

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA; può essere effettuato anche da soggetto diverso solo se munito di atto di delega scritto.

fu

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore delle prestazioni.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

5. OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE

E' facoltà del concorrente effettuare un'offerta per il servizio di sponsorizzazione che la Fondazione potrebbe prestare in favore dell'appaltatore.

La sponsorizzazione potrà avere ad oggetto la concessione, da parte della Fondazione, degli spazi pubblicitari e del progetto di visibilità personalizzato.

La sponsorizzazione avrà luogo nel contesto della Festa del Cinema di Roma, per il triennio successivo alla stipula del contratto (edizioni 2020 2021, 2022).

A titolo esemplificativo la sponsorizzazione potrà avere ad oggetto, in relazione all'effettiva entità della sponsorizzazione offerta, una pagina pubblicitaria nel catalogo ufficiale della Festa (ove poter inserire il logo ed il marchio dell'aggiudicatario), biglietteria per le proiezioni della Festa per occasioni di PR, presenza del marchio dell'aggiudicatario sul materiale promo-pubblicitario di informazione e di comunicazione della Festa.

Le concrete modalità in cui si svolgerà la sponsorizzazione e l'effettivo contenuto del progetto di visibilità personalizzato verrà concordato anno per anno tra l'aggiudicatario e la direzione marketing della Festa per conto della Fondazione, sulla base dei criteri e delle tariffe correntemente offerte al pubblico dalla Fondazione stessa anno per anno.

Il prezzo minimo del servizio di sponsorizzazione è fissato in € 30.000,00 per l'intero triennio.

L'offerta dovrà contenere l'indicazione del prezzo offerto per la sponsorizzazione; offerte di sponsorizzazione pari a 0 o comunque inferiori a 30.000 euro, o la mancata indicazione dell'offerta di sponsorizzazione tecnica, non daranno luogo ad esclusione del concorrente dalla gara e in tal casi verrà attribuito un punteggio uguale a 0, come meglio precisato al successivo art. 15.1.4.

Il corrispettivo per il servizio di sponsorizzazione verrà fatturato dalla Fondazione, quale servizio di pubblicità reso a favore dell'appaltatore, in 3 rate di uguale importo al termine di ciascuna edizione della Festa e si compenserà, per la parte relativa, con le fatture relative all'appalto, fermo restando che la Fondazione procederà all'accredito tramite bonifico bancario in favore dell'aggiudicatario della quota di corrispettivo dovuto per l'appalto eccedente la compensazione.

6. CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo contrattuale sarà pari all'importo presunto posto a base di gara (IVA esclusa) al netto del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria, più gli oneri della sicurezza e si intenderà remunerativo di tutti gli oneri ed i costi relativi alle attività, forniture, prestazioni di cui al presente disciplinare, nessuna esclusa.

A seguito dell'emissione del certificato di cui al paragrafo 20 la ditta esecutrice emetterà al termine di ciascuna edizione della Festa inclusa nel periodo di durata contrattuale, una fattura pari ad un terzo del corrispettivo contrattuale, comprensivo degli oneri della sicurezza.

Il pagamento delle prestazioni oggetto di appalto sarà effettuato a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'aggiudicatario.

La fattura dovrà essere emessa esclusivamente in formato elettronico e dovrà essere trasmessa tramite il sistema di interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando i seguenti dati:

Ragione sociale: Fondazione Cinema per Roma

Sede legale: Viale Pietro de Coubertin n. 10, 00196 Roma

Partita Iva: 09363611006

Codice Destinatario: M5UXCR1

La fattura elettronica dovrà riportare il codice CIG, l'Istituto bancario e le coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico, corrispondenti a quelle previamente comunicate alla Fondazione.

L'IVA dovrà essere esposta in fattura in modalità "SPLIT PAYMENT" in riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n.633/1972.

Tutti i pagamenti avverranno dopo attenta verifica da parte della Fondazione sull'esatta esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto, debitamente certificata.

E' fatto divieto all'affidatario di cedere a terzi il contratto di appalto ed i crediti derivanti, pena la risoluzione di diritto del contratto con incameramento da parte della Fondazione della garanzia di cui al paragrafo 8, salvo il risarcimento dei maggior danni.

Il corrispettivo contrattuale per l'eventuale servizio di pubblicità reso dalla Fondazione sarà pari, per l'intero triennio, al valore offerto dal concorrente aggiudicatario oltre ad IVA nella misura di legge. Fondazione fatturerà l'eventuale importo previsto per la sponsorizzazione in tre rate di uguale valore al termine di ciascuna edizione della Festa. L'importo della sponsorizzazione verrà compensato per la parte relativa, con le fatture relative alle prestazioni oggetto di appalto.

L'Impresa e la committente saranno autorizzate a procedere ad operazioni di compensazione in ordine alle posizioni creditorie/debitorie.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che, alla data di presentazione dell'offerta, risultino in possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a Euro 700.000,00 IVA esclusa.

Il settore di attività è "esecuzione di prestazioni di fornitura di impianti di proiezione, allestimenti e servizi di proiezioni cinematografiche presso manifestazioni ed eventi cinematografici".

Tale requisito è richiesto per selezionare, attraverso la procedura in oggetto, operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore annuo dell'appalto, al fine di garantire la capacità dell'Aggiudicatario di assolvere l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Esecuzione presso enti pubblici o privati, in ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari, di almeno una prestazione analoga a quella oggetto del presente appalto, per un importo non inferiore a euro 250.000,00 IVA esclusa. Per prestazione analoga si intende l'esecuzione contemporanea di prestazioni congiunte di fornitura di impianti di proiezione, allestimenti e servizi di proiezioni cinematografiche presso Festival cinematografici internazionali della durata non inferiore a 7 giorni e/o presso Festival cinematografici accreditati dalla FIAPF (Federation Internationale des Associations de Producteurs de Films).

d) Possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

7.4 Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorzianti o GEIE e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo alle prestazioni analoghe di cui al punto 7.3.c) deve essere posseduto, per intero, da uno dei componenti il raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.

Il requisito relativo al possesso del sistema di qualità di cui al punto 7.3.d) deve essere posseduto da ogni impresa costituente il RTI o il Consorzio che svolgerà l'attività oggetto della certificazione.

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

8.1 Modalità di presentazione della domanda

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice; in tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice. L'inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato costituirà **causa di esclusione** dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili e comportano **l'esclusione dalla gara**, le carenze della documentazione di cui sopra che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile delle stesse.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce **causa di esclusione**.

8.2 Comunicazioni

Salvo quanto disposto nel successivo art. 8.3, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata administration@pec.romacinemafest.org e all'indirizzo di posta elettronica certificata, oppure solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, indicato dai concorrenti il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovrà essere tempestivamente segnalato alla stazione appaltante; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

8.3 Chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica administration@romacinemafest.org entro e non oltre il giorno 28/02/2020, ore 18,00.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: <http://www.romacinemafest.it>

9. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Nel caso di subappalto autorizzato, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, la Fondazione provvederà a corrispondere direttamente all'impresa aggiudicataria l'importo delle prestazioni subappaltate.

I subappaltatori al momento dell'affidamento del relativo contratto dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

E' fatto divieto all'affidatario di cedere a terzi il contratto di appalto ed i crediti derivanti, pena la risoluzione di diritto del contratto.

10. GARANZIE E ASSICURAZIONI

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare una cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, soggetta alla disciplina di cui a tale articolo e da svincolarsi secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'impresa appaltatrice oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge, prima della consegna delle prestazioni, dovrà stipulare a propria cura e spese, con primaria Compagnia di Assicurazioni, le seguenti polizze che dovranno avere validità sino a tre mesi successivi la data di ultimazione dell'appalto:

- polizza assicurativa contro tutti i rischi, estesa alla responsabilità civile verso terzi, con massimale di € 8.000.000,00. La polizza dovrà garantire, tra l'altro, anche i danni a persone e a cose, oggetto dell'appalto;

- polizza di responsabilità civile verso il proprio personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e soggetti o meno all'assicurazione obbligatoria dell'INAIL.

L'appaltatore non potrà in nessun caso iniziare le prestazioni prima di avere provveduto alla stipula delle polizze assicurative di cui sopra, copia delle quali dovrà essere trasmessa alla Committente prima dell'inizio delle prestazioni.

Le polizze sottoscritte dall'appaltatore non potranno in nessun caso limitare le responsabilità che gli competono.

L'appaltatore ha l'obbligo di coprire e risarcire personalmente e direttamente l'ammontare dei danni eccedenti i massimali assicurativi.

11. PAGAMENTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno effettuare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad euro 140,00 (eurocentoquaranta/00) secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.A.C. n. 1174 del 19 dicembre 2018.

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 77 del Codice.

13. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 comma 1 del Codice.

E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o per qualsiasi ragione la stazione appaltante non abbia più interesse alla realizzazione dell'appalto nelle modalità indicate per motivi organizzativi, economici e amministrativi, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel disciplinare per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro il termine di 60 giorni (ovvero altro termine previsto dalla stazione appaltante) che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto ai sensi dell'art. 32 del Codice.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

La stazione appaltante, in analogia a quanto stabilito dall'art.110 del Codice, si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

La stazione appaltante non sarà ritenuta in nessun caso obbligata ad alcun impegno fino alla sottoscrizione del contratto.

14. OFFERTA

14.1 Modalità e termini di presentazione

La stazione appaltante, non essendo dotata degli idonei strumenti informatici atti a garantire la tempestività di consegna e la segretezza delle offerte, deroga all'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici di cui all'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 con riferimento alla presentazione delle offerte da parte dei concorrenti.

Pertanto, nelle more dell'adeguamento alle disposizioni legislative, in considerazione dell'art. 52 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che "Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del terzo periodo del comma 1, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una loro combinazione", l'offerta dovrà essere presentata con le seguenti modalità.

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni prescritte dal presente Disciplinare, dovrà essere idoneamente sigillato e dovrà pervenire, pena l'esclusione dalla procedura, entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12.00 del giorno 9 marzo 2020** al seguente indirizzo: **FONDAZIONE CINEMA PER ROMA, PIAZZALE CARDINAL CONSALVI N.9 - 00196 ROMA alla c.a. del Responsabile del Procedimento, Arch. Francesca Via.**

Il plico dovrà essere perfettamente chiuso e sigillato e recare all'esterno l'intestazione del mittente, l'indirizzo e la PEC dello stesso e la seguente dicitura:

"Offerta per l'affidamento della fornitura a nolo degli impianti di proiezione e dei servizi relativi alle proiezioni cinematografiche per la Festa del Cinema di Roma ed. 2020-2021-2022"- NON APRIRE."

Il plico potrà essere consegnato anche a mano dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 17:30.

Le modalità di trasmissione del plico e/o la scelta del vettore è di esclusiva competenza del concorrente.

Il recapito tempestivo del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Non saranno prese in considerazione le offerte che dovessero pervenire oltre il termine indicato.

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti di detti soggetti sia che questi siano già costituiti e sia se dovessero ancora costituirsi.

La presentazione dell'offerta comporta piena e incondizionata accettazione di quanto previsto nel presente Disciplinare, non saranno quindi ammesse offerte parziali e/o condizionate.

14.2 Contenuto

Il plico dovrà contenere tre buste, a loro volta perfettamente chiuse, recanti all'esterno la dicitura rispettivamente "A - Documentazione", "B - Offerta tecnica", "C - Offerta economica".

Resta ferma la facoltà di Fondazione Cinema per Roma di chiedere chiarimenti ed integrazioni.

Nessuno dei soggetti offerenti potrà presentare, direttamente o indirettamente, più di una offerta.

14.2.1 Nella busta "A - Documentazione" dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, tutti i seguenti documenti e le dichiarazioni di seguito indicate:

I) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito internet www.romacinemafest.it, alla sezione "Bandi e Gare" secondo quanto di seguito indicato:

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

L'art. 1 comma 18 della l. 55/2019 ha disposto sino al 31 dicembre 2020 la sospensione del comma 6 dell'art. 105 del Codice pertanto non è necessario indicare la denominazione dei subappaltatori.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 del Codice.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE alla normativa successiva alla adozione dello stesso, ciascun soggetto che compila il DGUE è tenuto a prestare una dichiarazione integrativa, di cui al seguente punto II), in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c-bis,) c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di un Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a Euro 700.000,00 IVA esclusa.

Il settore di attività è "esecuzione di prestazioni di fornitura di impianti di proiezione, allestimenti e servizi di proiezioni cinematografiche presso manifestazioni ed eventi cinematografici".

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di aver eseguito presso enti pubblici o privati, in ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari, almeno una prestazione analoga a quella oggetto del presente appalto, per un importo non inferiore a euro 250.000,00 IVA esclusa. Per prestazione analoga si intende l'esecuzione contemporanea di prestazioni congiunte di fornitura di impianti di proiezione, allestimenti e servizi di proiezioni cinematografiche presso Festival cinematografici internazionali della durata non inferiore a 7 giorni e/o presso Festival cinematografici accreditati dalla FIAPF (Federation Internationale des Associations de Producteurs de Films)".

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo al possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.



Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

II) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Dichiarazione sostitutiva redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, resa nei modi e nelle forme di cui agli art. 46 e ss. D.P.R. 445/00, anche attraverso la compilazione del modello messo a disposizione sul sito internet www.romacinemafest.it, alla sezione "Bandi e Gare", e corredata in ogni caso da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, con la quale il legale rappresentante dell'offerente, ovvero un procuratore speciale:

- a) dichiara espressamente di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lett. c-bis,) c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice.
- b) indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

- c) dichiara di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241- la facoltà di "accesso agli atti";
oppure
dichiara di non autorizzare l'accesso, né il rilascio delle relative copie, a tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ivi incluse le giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
- d) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare;
- e) attesta di aver preso esatta cognizione della natura e dell'oggetto delle prestazioni oggetto dell'affidamento e di avere effettuato uno studio approfondito di tutti i documenti posti a base di gara, e di non aver nulla da eccepire al riguardo;
- f) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, di tutti gli oneri ed obblighi contrattuali e di legge nonché di tutte le condizioni generali e particolari, nessuna esclusa o eccettuata, che possano influire sull'espletamento delle prestazioni oggetto dell'affidamento;
- g) dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nel Codice Etico e nel Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvato il 27 luglio 2017, adottati dalla Fondazione Cinema per Roma e pubblicati sul sito www.romacinemafest.it;
- h) dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le prescrizioni contenute nel "Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati" approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020, pubblicato sul sito www.comune.roma.it; 
- i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 (Codice della privacy), così come modificato dal D.lgs. 101/2018, e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR):
- che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, in conformità al D.lgs. 196/2003 (Codice della privacy), così come modificato dal D.lgs. 101/2018, e al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
- che l'indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;
- che all'interessato competono i diritti di cui al D.lgs. 196/2003 (Codice della privacy), così come modificato dal D.lgs. 101/2018, e al Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- che il Titolare del trattamento è la Fondazione Cinema per Roma con sede legale in Viale Pietro de Coubertin 10 00196 Roma.
- j) di prestare, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 (Codice della privacy), così come modificato dal D.lgs. 101/2018, e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il proprio espresso e libero consenso al trattamento dei propri dati personali. 

Si precisa che le attestazioni di cui al presente paragrafo II devono essere presentate:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

III) Documento in originale o in copia autentica, attestante il pagamento di euro 140,00 (euro centoquaranta/00) da effettuarsi, a favore dell'**A.N.A.C.** in conformità alla deliberazione della stessa A.N.A.C. n. 1174 del 19 dicembre 2018. Tutte le istruzioni relative al pagamento del suddetto contributo sono visionabili sul sito internet www.anticorruzione.it.

IV) Ricevuta dell'avvenuto **sopralluogo** di cui all'art. 4 del presente Disciplinare.

V) In caso di **avvalimento** il concorrente, per ciascuna ausiliaria, dovrà allegare:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI);
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al precedente punto III);
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

VI) per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

VII) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

VIII) nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

IX) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
 - c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

X) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opere il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

XI) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005;

XII) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

-copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

-copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

La Fondazione avrà la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 71 e con le modalità di cui all'art. 43 del DPR 445/2000, alla verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti offerenti, mediante acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti, in tutti i casi in cui vi sia ragionevole dubbio circa il contenuto delle dichiarazioni stesse.

14.2.2 La busta "**B - Offerta tecnica**" dovrà contenere a pena di esclusione, i seguenti documenti, distintamente redatti:

- a. Relazione illustrativa delle modalità con le quali il concorrente intende svolgere il servizio oggetto dell'affidamento, nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni essenziali dettate dal disciplinare tecnico;
- b. Descrizione analitica, comprensiva delle relative caratteristiche, relativa agli impianti di proiezione e alle attrezzature offerte in noleggio, nel rispetto delle prescrizioni minime dettate dal disciplinare tecnico;
- c. Relazione illustrativa della struttura tecnica organizzativa che sarà adibita allo svolgimento del servizio contenente nel dettaglio l'articolazione del personale utilizzato nel servizio, in rapporto sia ai compiti da svolgere che alle qualifiche corrispondenti con indicazione delle esperienze maturate corredate da Curriculum Vitae, necessari per la valutazione.

L'offerta tecnica, a pena di **esclusione**, dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso ed in modo leggibile dal legale rappresentante del soggetto offerente o, nel caso di raggruppamenti di imprese già costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo. In caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, l'offerta tecnica, a pena di **esclusione**, dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso ed in modo leggibile dal legale rappresentante di ogni singola impresa che costituirà il raggruppamento.

14.2.3 Nella busta "**C - Offerta economica**" dovrà essere contenuta, a pena di esclusione:

- a) l'offerta economica recante il ribasso percentuale espresso in cifre e lettere sull'importo posto a base d'asta di cui al precedente paragrafo 1 e il prezzo complessivo offerto risultante dall'applicazione di tale ribasso (IVA ed oneri di sicurezza esclusi), sottoscritta per esteso dal rappresentante legale dell'impresa concorrente o dal procuratore speciale munito dei necessari poteri.
- b) l'indicazione, in valore assoluto, in cifre e lettere della quota parte del prezzo complessivo offerto per l'appalto che il concorrente è disposto a realizzare in regime di sponsorizzazione tecnica,

attraverso cioè controprestazione della Fondazione mediante un progetto di visibilità. A tal fine si precisa che la committente non prenderà in considerazione sponsorizzazioni tecniche del valore inferiore a 30.000,00 euro; tuttavia offerte di sponsorizzazione pari a 0 o comunque inferiori a 30.000 euro, o la mancata indicazione dell'offerta di sponsorizzazione tecnica, non daranno luogo ad esclusione del concorrente dalla gara e in tal caso verrà attribuito un punteggio uguale a 0.

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e lettera prevale l'importo indicato in lettera.

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso ed in modo leggibile dal legale rappresentante del soggetto offerente o, nel caso di raggruppamenti di imprese già costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo. In caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, l'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso ed in modo leggibile dal legale rappresentante di ogni singola impresa che costituirà il raggruppamento

Non saranno accettate offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara o con ribasso uguale a zero, ad eccezione dell'offerta di sponsorizzazione. Non saranno accettate offerte parziali e/o condizionate.

15. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

15.1.1 Criteri di aggiudicazione

La selezione dell'offerta verrà definita attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e avverrà attraverso una procedura che prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, così ripartiti: 75 punti per l'offerta tecnica, 22 punti per l'offerta economica, 3 punti per l'offerta di sponsorizzazione.

Il punteggio complessivo ottenuto da ogni soggetto partecipante alla gara sarà dato dalla somma dei singoli punteggi acquisiti dallo stesso per ciascun elemento di valutazione, secondo la seguente formula:

$$VG_i = VT_i + VE_i + VS_i$$

Dove:

VG_i = punteggio di valutazione globale dell'offerta della singola impresa;

VT_i = punteggio di valutazione tecnica dell'offerta della singola impresa;

VE_i = punteggio di valutazione economica della percentuale di ribasso della singola impresa;

VS_i = punteggio di valutazione economica della sponsorizzazione offerta dalla singola impresa.

15.1.2 Offerta tecnica: punteggio massimo di 75 punti su 100 complessivamente disponibili, da attribuire in ragione dei seguenti elementi:

- Modalità di svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento: Valore ponderale 20 punti;
- Caratteristiche e qualità degli impianti di proiezione e alle attrezzature offerte in noleggio in base alle specifiche marche, modelli, impianti di back up disponibili: Valore ponderale 25 punti;
- Struttura tecnica organizzativa: ruolo, caratteristiche professionali, esperienze corredate da CV e numerosità del personale impiegato nel servizio: Valore ponderale 30 punti.

Il punteggio da attribuire a ciascuna offerta sarà determinato, per gli elementi relativi all'offerta tecnica di cui ai precedenti punti a), b) e c) in ragione della seguente formula:

$$VT_i = \sum_{j=a}^c K_j \times \frac{P_i}{P_{max}}$$

dove

VT_i = punteggio di valutazione tecnica dell'offerta della singola impresa;

K_j = valore ponderale attribuito al singolo elemento:

elemento a): punti 20;

elemento b): punti 25;

elemento c): punti 30.

P_i = punteggi attribuiti dalla Commissione ad ogni singolo elemento dell'offerta;

P_{max} = punteggio massimo attribuito dalla Commissione, tra tutte le imprese, al singolo elemento.

L'ammissione alla fase successiva di valutazione dell'offerta economica è subordinata al conseguimento del punteggio minimo di 39 punti a seguito della valutazione dell'offerta tecnica.

15.1.3 Offerta economica: punteggio massimo di 22 punti su 100 complessivamente disponibili, che sarà valutata sulla base della percentuale di ribasso dell'offerta globale rispetto all'importo presunto del compenso posto a base d'asta.

Il punteggio da attribuire sarà determinato in ragione della seguente formula:

$$VET_i = 22 \times \frac{I_i}{I_{max}}$$

dove

VET_i = punteggio di valutazione economica dell'offerta della singola impresa;

I_i = importo della percentuale di ribasso offerto dalla singola impresa;

I_{max} = importo della massima percentuale di ribasso offerta.

15.1.4 Offerta di sponsorizzazione tecnica: punteggio massimo di 3 punti su 100 punti disponibili, che sarà attribuito al soggetto che indicherà il maggior valore del servizio di comunicazione garantito dalla Fondazione in controprestazione al servizio. A tal fine, si ribadisce che la sponsorizzazione non potrà in ogni caso essere inferiore a euro 30.000,00 complessivi. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio minore determinato secondo la seguente formula:

$$VS_i = 3 \times \frac{S_i}{S_{max}}$$

dove:

VS_i = punteggio di valutazione economica della sponsorizzazione tecnica offerto dalla singola impresa;

S_i = sponsorizzazione tecnica offerta da ciascuna impresa

S_{max} = migliore sponsorizzazione offerta

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, si ribadisce che non verranno prese in considerazione sponsorizzazioni tecniche del valore inferiore a 30.000,00 euro; tuttavia offerte di sponsorizzazione pari a 0 o comunque inferiori a 30.000 euro, o la mancata indicazione dell'offerta di sponsorizzazione tecnica, non daranno luogo ad esclusione del concorrente dalla gara e in tal casi verrà attribuito un punteggio uguale a 0.

15.2 Modalità di aggiudicazione

15.2.1 Modalità di aggiudicazione

Una Commissione, che sarà composta da n. 3 soggetti dotati di adeguate competenze tecnico-professionali, nominati dal Direttore Generale della Fondazione, selezionerà il miglior offerente.

La Commissione deputata all'espletamento della procedura di affidamento si riunirà presso gli uffici di Fondazione Cinema per Roma, in Roma Piazzale Cardinal Consalvi n. 9 - 1° piano in seduta pubblica in data 16/03/2020 a partire dalle ore 11.00.

La Commissione procederà a:

- verificare la data e l'ora di arrivo di ciascun plico e ad escludere quelli pervenuti oltre il termine indicato, ovvero quelli pervenuti in modo non conforme a quanto previsto dal presente disciplinare;
- numerare progressivamente i plichi ammessi;
- aprire i plichi e verificare se vi siano incluse le tre buste contrassegnate con le lettere A, B e C nonché l'integrità e la conformità delle stesse a quanto previsto dal disciplinare;
- aprire la busta "A - Documentazione" contenuta in ciascun plico ammesso, accertando che la stessa contenga le dichiarazioni ed i documenti richiesti e ammettendo all'ulteriore fase di gara i soli concorrenti che avranno presentato le dichiarazioni e la documentazione in modo conforme a quanto richiesto dal presente disciplinare.
- Aprire la busta B - Offerta Tecnica al solo fine di verificare la presenza dei documenti previsti.
- In successive sedute riservate, la Commissione valuterà l'offerta tecnica e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi, verbalizzandone il conseguente risultato.
- Infine, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata via PEC ai concorrenti, la Commissione procederà alla lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e, quindi, all'apertura della "busta C - Offerta Economica", escludendo le offerte non conformi a quanto previsto dal presente disciplinare e dando lettura di quelle ammesse e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi verbalizzandone il conseguente risultato.
- La Commissione procederà all'attribuzione dei punteggi complessivi ed alla determinazione della graduatoria.

- i) La Commissione redigerà processo verbale dei lavori e lo invierà alla Fondazione proponendo l'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali relativi a ciascun criterio di aggiudicazione.

Nel caso di offerte riportanti lo stesso punteggio complessivo nella graduatoria, si provvederà a richiedere un'offerta migliorativa ed in seconda istanza, se necessario, si procederà mediante sorteggio.

La Fondazione provvederà, previa verifica dell'operato della Commissione e della proposta di aggiudicazione, all'aggiudicazione del servizio.

L'organo competente alla formale e definitiva aggiudicazione dell'appalto è il Direttore Generale della Fondazione.

Il servizio potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della Fondazione.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario.

A tal fine, con comunicazione a mezzo PEC, la Fondazione ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiederà al concorrente aggiudicatario dell'appalto di presentare entro il termine di 30 giorni, i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Qualora il soggetto aggiudicatario non ottemperi, nel termine sopra indicato, all'invito rivoltagli, oppure in caso di esito negativo della verifica, la Fondazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione e aggiudicherà, quindi, al secondo concorrente risultato in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o per qualsiasi ragione la stazione appaltante non abbia più interesse alla realizzazione dell'appalto nelle modalità indicate per motivi organizzativi, economici e amministrativi, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

Il vincolo sorgerà esclusivamente con la stipulazione del contratto di appalto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Si specifica che il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel "Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati" approvato con Delibera G.C. n. 40 del 27/02/2015, come modificato dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di Roma Capitale approvato con Deliberazione n.10 del 31 gennaio 2017, costituisce causa di esclusione dalla gara ovvero comporta la revoca dell'aggiudicazione qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione.

Alle sedute pubbliche sarà consentita la presenza dei legali rappresentanti delle imprese offerenti ovvero persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti e accompagnata da copia del documento di identità del delegante.

16.CLAUSOLE GENERALI

16.1 Modifica, interruzione, sospensione della procedura di selezione

La Fondazione si riserva la facoltà di revocare o annullare in qualsiasi momento la procedura o di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto, senza con ciò incorrere in responsabilità e azioni di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1339 del Codice Civile.

16.2 Assenza di obblighi a carico della Fondazione

La pubblicazione del presente Disciplinare e la ricezione delle offerte non sono in alcun modo vincolanti per la Fondazione e non determinano a carico della stessa alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati e/o dei partecipanti alla procedura di selezione, né fanno sorgere, a favore di questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Fondazione e/o alcun valido affidamento. Nessuna obbligazione a carico della Fondazione potrà sorgere fino alla stipula del contratto.

16.3 Trattamento dei dati personali

I dati pervenuti per effetto della ricezione dell'offerta saranno trattati in conformità al D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, e al Regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

16.4 Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale Arch. Francesca Via.

17. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Per quanto riguarda i criteri di individuazione delle offerte anomale e i criteri di verifica delle stesse verranno applicate le disposizioni di cui all'art. 97 del D.lgs. 50/2016.

18. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattualmente previste nella piena e totale osservanza delle norme del presente Disciplinare e del contratto di appalto, nonché nel rispetto delle normative legislative e regolamentari nazionali, comunitarie e internazionali attualmente vigenti in materia.

L'Impresa dovrà provvedere all'espletamento delle prestazioni con la propria organizzazione imprenditoriale e professionale, così come previsto dagli artt. 1655 e ss., restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro professionale e/o di subordinazione tra il personale, i collaboratori ed i consulenti, etc., dell'Impresa e la Fondazione. L'Impresa si impegna, pertanto, a manlevare e tenere indenne la Fondazione da qualsiasi pretesa o azione a ragione dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti, etc., e ad intervenire negli eventuali relativi giudizi.

Sono a carico dell'Impresa e sono compensati con il corrispettivo di cui all'art.4 ogni onere, spesa, costo, etc., nessuno escluso, comunque ogni attività correlata all'espletamento del servizio, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. il reperimento, l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di personale dotato delle conoscenze professionali e della specifica preparazione per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste;
- b. i mezzi d'opera ed i materiali di consumo necessari allo svolgimento dell'attività affidata, ivi inclusi gli eventuali costi di trasferta per assicurare la presenza in Roma dei soggetti preposti al servizio.

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi e contratti collettivi



Qualora la Committente ravvisi la necessità di ampliare i volumi di servizio rispetto alle esigenze prefigurate nel Contratto e nel programma di lavoro, ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del Codice, l'Impresa si impegna inoltre a garantire la disponibilità ad ampliare a richiesta i servizi oggetto del presente appalto, anche con ulteriore personale in possesso delle medesime competenze professionali rispetto quanto indicato nell'offerta, con una remunerazione aggiuntiva che verrà concordata separatamente.

L'Impresa dovrà altresì:

- a. osservare e far osservare tutta la normativa vigente e le disposizioni amministrative e regolamentari attinenti all'ambito oggetto del presente contratto per quanto di propria competenza ed in materia di gestione servizi di proiezione cine video;
- b. provvedere ai sensi degli artt. 1655 e ss. all'espletamento delle prestazioni con la propria organizzazione imprenditoriale e professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro professionale e/o di subordinazione tra il personale, i collaboratori ed i consulenti etc. dell'Impresa e la Committente. L'Impresa, pertanto, manleva e tiene indenne la Committente da qualsiasi pretesa o azione a ragione dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti, etc., ed intervenire negli eventuali relativi giudizi. All'uopo l'Impresa dovrà preventivamente concordare con il Responsabile della Committente gli interventi astrattamente idonei ad interferire con le suddette attività;
- c. consentire ai rappresentanti della Committente di effettuare tutti i controlli e le verifiche che ritengono opportuno effettuare e con la modalità da questi indicate. L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme di legge vigenti in materia retributiva, contributiva e previdenziale e decreti relativi alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi e contratti collettivi. E' inoltre tenuta ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi nazionali di lavoro di categoria in vigore per il periodo dell'appalto. L'Impresa è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri collaboratori, alle opere ed impianti della struttura e dei luoghi sedi del Festival e delle attività della Fondazione.

fu

L'Impresa inoltre è tenuta ad applicare integralmente tutte le disposizioni legislative e contrattualistiche di riferimento in tema di lavoro. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente punto, l'inadempienza accertata dalla Committente o ad essa segnalata dai competenti organismi ispettivi, verrà comunicata all'Impresa, e se del caso, anche alle Autorità competenti, e si procederà a sospendere ogni pagamento, accantonando tale importo a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra e fino all'accertamento che i suddetti obblighi siano stati integralmente adempiuti.

L'Impresa è altresì responsabile del rispetto di tutte le disposizioni e accordi in materia di marchi, brevetti, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno ed è obbligato a manlevare e tenere indenne nel modo più ampio la Fondazione da qualsiasi pretesa, ragione, azione da parte di terzi comunque correlata alla fornitura oggetto del presente disciplinare.

L'impresa aggiudicatrice dovrà conformarsi alle indicazioni della direzione della Festa circa le caratteristiche dell'appalto, dovrà dimostrarsi disponibile a modifiche degli ordini di servizio, delle disposizioni planimetriche degli allestimenti e a gestire con flessibilità e professionalità eventuali situazioni di imprevisto.

L'impresa aggiudicatrice è tenuta a manlevare e tenere indenne la Fondazione da danni, oneri e spese che possano derivare, direttamente o indirettamente, a persone e/o cose, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione della fornitura e/o delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare e/o per fatto dei propri dipendenti.

Sono a carico dell'impresa aggiudicatrice i rischi di perdite e danni ai medesimi durante il trasporto e la sosta nei locali della Fondazione, fatta salva la responsabilità di quest'ultima se le perdite e i danni sono ad essa imputabili. L'Impresa è inoltre tenuta a manlevare e tenere indenne la Fondazione dai danni causati da sinistri che possano colpire persone e/o cose durante il trasporto di tutti i materiali oggetto di appalto.

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'Impresa dovrà comunicare alla Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3, legge 13 agosto 2010 n. 136, entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso.

L'Impresa con la presentazione dell'offerta dichiara di aver preso visione e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, tutte le disposizioni previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nel Codice Etico e nel Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvato il 27 luglio 2017, adottati dalla Fondazione Cinema per Roma e pubblicati sul sito www.romacinemafest.it. La violazione delle suddette disposizioni e/o la commissione di reati ex L. 190/2012 comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché la facoltà da parte della Fondazione Cinema per Roma di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

L'Impresa con la presentazione dell'offerta dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le prescrizioni contenute nel "Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati", approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020, pubblicato sul sito www.comune.roma.it, la cui inosservanza legittimerà la Committente a valutare l'adozione delle misure di tutela in esso previste, tra cui la risoluzione di diritto del contratto e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'impresa aggiudicataria dovrà trattare tutti i dati personali sempre e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla riservatezza delle informazioni nel rispetto del D.lgs. 196/2003 (Codice della privacy), così come modificato dal D.lgs. 101/2018, e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

La violazione delle disposizioni del D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) potrà comportare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

19. OBBLIGHI A CARICO DELLA FONDAZIONE

Al fine di consentire l'esatto e puntuale adempimento delle prestazioni a carico dell'impresa, la Committente dovrà fornire tutta la collaborazione necessaria per renderle possibili.

La Committente si obbliga a fornire piani e programmi di lavoro ed ogni informazione utile allo svolgimento a regola d'arte del servizio oggetto dell'affidamento all'Impresa.

La Fondazione non assume alcuna responsabilità per le ipotesi in cui una o più edizioni della Festa ricomprese nel contratto di appalto non avessero luogo per qualunque causa. In tal caso non sarà riconosciuto alcun indennizzo neanche a titolo di mancato utile, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite dall'impresa appaltatrice con riferimento a quella edizione.

La Fondazione comunicherà all'Impresa il mancato svolgimento dell'edizione della Festa a mezzo PEC entro il 31 agosto antecedente l'edizione della Festa prevista per ciascun anno di vigenza del presente contratto.

20. CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO E RESPONSABILE D'ESECUZIONE

La Fondazione nominerà un proprio responsabile d'esecuzione, per sovrintendere all'appalto. L'Impresa dovrà nominare un proprio responsabile d'esecuzione e comunicare alla Fondazione il nominativo e i recapiti di quest'ultimo e dei suoi assistenti.

La Fondazione darà comunicazione all'Impresa del nominativo e dei recapiti del responsabile d'esecuzione designato dalla Fondazione e dei collaboratori di questo preposti alla sovrintendenza delle prestazioni oggetto del presente appalto, i quali verificheranno se quanto previsto dal disciplinare e dal contratto è stato eseguito in conformità alle norme contrattuali stesse.

Il responsabile d'esecuzione designato dalla Fondazione accerterà la regolarità delle prestazioni erogate, l'applicazione di eventuali penali ed esprimerà, con relazione riservata, parere sulle eventuali contestazioni dell'Impresa, nonché potrà esprimere valutazioni circa l'adeguatezza professionale delle risorse dell'appaltatore aventi ruoli strategici nella realizzazione del servizio.

Il Responsabile d'esecuzione designato dalla Fondazione avrà, inoltre, il compito di autorizzare il pagamento di cui al precedente art.6, mediante emissione di un documento che certifica l'esatta esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto relative all'edizione della Festa di riferimento, e verificare che l'Impresa osservi la normativa richiamata nel presente contratto e, per il caso di inottemperanza, disporre i conseguenti provvedimenti.

Tutte le attività di controllo del Responsabile d'esecuzione designato dalla Fondazione saranno espletate sotto la supervisione operativa e tecnica dell'Ufficio Allestimenti Scenici della Fondazione.

Il responsabile d'esecuzione designato dall'Impresa deve essere persona tecnicamente qualificata e dotata di esperienza in relazione alla specificità e rilevanza delle prestazioni appaltate. Egli dovrà essere munito di tutti i necessari poteri per rappresentare l'Impresa dal punto di vista tecnico e dovrà sovrintendere all'organizzazione delle prestazioni, alla disciplina ed operatività del personale, all'esatta esecuzione dell'affidamento ed assicurare la pedissequa osservanza di tutta la normativa richiamata in contratto.

L'Impresa dovrà garantire la reperibilità continua del responsabile d'esecuzione dalla stessa designata per l'intera durata dell'appalto, qualora temporaneamente assente, lo stesso dovrà essere sostituito da persona preventivamente indicata, tecnicamente qualificata e adeguatamente delegata a rappresentarlo.

L'inadeguatezza professionale del Responsabile d'esecuzione designato dall'Impresa o del suo eventuale sostituto o di risorse poste in ruolo strategico ai fini della realizzazione dell'appalto, accertata con provvedimento del responsabile d'esecuzione designato dalla Fondazione, costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., integrando la fattispecie di clausola risolutiva espressa.

La Fondazione si riserva, in ogni caso, il diritto di chiedere all'Impresa la sostituzione del responsabile d'esecuzione dalla stessa designato.

L'inadeguatezza del materiale fornito, sia in termini quantitativi che qualitativi, accertata con provvedimento del responsabile d'esecuzione, costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., integrando la fattispecie di clausola risolutiva espressa.

21. PERSONALE

L'Impresa dovrà fornire la lista degli operatori che svolgeranno il servizio, in conformità all'offerta tecnica. Gli operatori, indicati dall'Impresa, nel corso delle loro prestazioni dovranno, qualora richiesto dalla Committente, apporre sui propri abiti un tesserino di riconoscimento o badge personale e non cedibile rilasciato dalla Committente, al fine di garantire la gestione delle emergenze in maniera efficiente consentendo libero accesso senza limiti in tutti gli spazi autorizzati.

22. PENALI

Le attività oggetto del presente Disciplinare devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste negli atti di gara e nell'offerta tecnico-economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, in ragione dell'essenzialità dei termini di adempimento necessari alla realizzazione degli eventi calendarizzati.

Per inosservanza dei termini di cui all'art. 3.3 del presente Disciplinare per cause imputabili all'aggiudicatario, quest'ultimo dovrà corrispondere una penale pari ad una cifra compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

A giustificazione del ritardo, l'appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedono, per conto della Fondazione ad altri lavori, servizi e/o forniture, se esso appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto alla Fondazione, il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese.

Le somme dovute a titolo di penale dall'impresa aggiudicataria saranno trattenute dalla Fondazione sugli importi dovuti alla stessa.

Si conviene che il limite massimo complessivo per l'applicazione delle penali è pari al 10% dell'importo contrattuale, oltre tale limite, il contratto si intenderà risolto di diritto.

In ogni caso indipendentemente dall'entità delle penali applicate, il mancato rispetto delle tempistiche indicate all'art. 3.3 per tempi che possano essere irrecuperabili -anche un solo giorno- rispetto le date di inizio della manifestazione, potrà costituire causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 23, dando diritto all'incameramento della garanzia di cui al precedente paragrafo 10.

23. RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Fatta salva la facoltà della Fondazione di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da inviarsi tramite PEC all'Impresa di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento del maggior danno subito e di ogni altra azione che la Fondazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- cessione di tutto o parte del contratto e dei crediti derivanti;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Fondazione;
- perdita di validità e/o efficacia della polizza assicurativa di cui al precedente paragrafo 10.
- mancato rispetto delle tempistiche indicate all'art. 3.3 ritenuto grave a insindacabile giudizio del Responsabile di esecuzione;
- mancato rispetto delle tempistiche indicate dall'art. 3.3 per tempi che possano essere irrecuperabili -anche un solo giorno- rispetto le date di inizio della manifestazione;
- mancato completamento degli allestimenti nel termine previsto all' art. 3.3 del Disciplinare;
- inadeguatezza del materiale fornito, sia in termini quantitativi che qualitativi, accertato con provvedimento del responsabile d'esecuzione previsto all'art. 20;
- accertata inadeguatezza professionale del Responsabile d'esecuzione designato dall'Impresa o del suo eventuale sostituto e/o del personale posto in posizione strategica;
- applicazioni di penali che superano cumulativamente il 10 % dell'importo contrattuale;
- qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, ovvero nel caso in vengano disposti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- qualora l'Impresa perda i requisiti minimi richiesti dal Disciplinare relativi alla procedura attraverso la quale è stata scelta l'Impresa medesima;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- inadempimento nei pagamenti dei salari, stipendi, contributi di legge e, in genere, violazione degli obblighi normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti, accertati dalla Committente con qualsiasi mezzo;
- quando si verifichi una delle situazioni previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa di riferimento.

I casi elencati saranno contestati all'Impresa per iscritto previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente paragrafo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente paragrafo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Fondazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento da parte della Fondazione della garanzia di cui al precedente paragrafo 10, salvo il risarcimento dei maggior danni che presuppone anche la quantificazione del valore della perdita di prestigio della manifestazione.

La Fondazione in tale circostanza potrà affidare l'appalto rivolgendosi al mercato con procedura d'urgenza e i maggiori oneri connessi all'inadempimento saranno integralmente a carico dell'impresa appaltatrice.

24. RECESSO

La Fondazione ha comunque diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'Impresa tramite PEC entro il 31 luglio di ciascun anno di vigenza del presente contratto; in tal caso, la dichiarazione di recesso produrrà i suoi effetti trascorsi 15 giorni solari dalla sua ricezione.

In caso di recesso da parte della Fondazione, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. e dall'art. 109 del Codice.

25. SPESE DI PUBBLICITÀ

Ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

26. RISERVATEZZA

L'aggiudicatario si impegna affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici relativi alla Fondazione e alla sua attività di cui il personale utilizzato dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto rimangano riservati. In tal senso l'aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.



27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

28. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati dalle norme del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché da tutta la documentazione di gara, dalle disposizioni del presente Disciplinare e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dalle norme del Codice Civile e da norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

29. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti ai contratti da stipulare saranno a carico dell'impresa appaltatrice.

30. DISPOSIZIONE FINALE

La presentazione dell'offerta da parte del soggetto interessato comporta la piena ed incondizionata accettazione ed osservazione da parte di questo di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Capitolato.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Francesca Via